



Dott. FRANCO CEDERNA

REPERTORIO N. 140306

RACCOLTA N. 37349

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLE PARTI SOCIALI DELL'"ENTE UNICO PARITETICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA, PER IL SETTORE DELL'EDILIZIA E AFFINI DELLA PROVINCIA DI LECCO"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaventitrè**,

il giorno **diciassette** del mese di **maggio**,

in Sondrio, nel mio studio in via Trento n. 31.

A richiesta dello spettabile ente paritetico denominato **"ENTE UNICO PARITETICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA, PER IL SETTORE DELL'EDILIZIA E AFFINI DELLA PROVINCIA DI LECCO"** o più brevemente denominato **"ESPE"**, con sede in Lecco in Via A. Grandi n. 15, codice fiscale 01415030137, partita IVA 03197290137.

Io **dott. Franco Cederna, Notaio in Sondrio**, iscritto nel Collegio Notarile di Sondrio, oggi 17 maggio 2023 mi sono recato in Sondrio, via Trento n. 31, per assistere, elevando verbale, alle deliberazioni dell'assemblea delle parti sociali dell'ente paritetico richiedente riunite oggi, in detto luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) approvazione del progetto comune di fusione per incorporazione di ESFE Sondrio in ESPE Lecco.

Entrato nella sala dove ha luogo l'Assemblea ho constatato la presenza al tavolo della presidenza del signor **GEROSA GIOVANNI**, nato a Sesto San Giovanni il 5 luglio 1958, residente a Monza in Via Volturmo n. 9/B,

Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ente paritetico richiedente e che, su designazione unanime delle parti sociali, presiede l'odierna assemblea.

Dell'identità personale del signor GEROSA GIOVANNI io Notaio sono certo.

Il medesimo, su conforme decisione dell'assemblea, nomina me Notaio Segretario dell'assemblea stessa e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in base alle norme dell'ente paritetico;

- che sono presenti, in proprio e per deleghe regolarmente formate e conservate agli atti dell'ente paritetico, sia in presenza che in audio-video conferenza (mediante programma "Google Meet"), tutte le parti sociali e precisamente:

= "ANCE LECCO SONDRIO", rappresentata dal legale rappresentante signor Piazza Sergio;

= "FENEAL UIL Alta Lombardia", rappresentata dal legale rappresentante signor Cutaià Riccardo;

= "FILCA CISL MONZA BRIANZA LECCO", rappresentata dal legale rappresentante signor Micheletti Ezio;

= "FILLEA CGIL LECCO", rappresentata dal legale rappresentante signora Versace Veronica;

= "CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO", rappresentata per delega dai signori Riva Carlo Davide e Righetto Giovanni;

AGENZIA DELLE ENTRATE

DI Sondrio

REGISTRAZIONE ESEGUITA

IL 26 maggio 2023

N. 4517 Serie: 1T

ESATTI EURO 200,00

- che oltre a sé medesimo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti, collegati in audio-video conferenza i consiglieri signori Cutaia Riccardo, Cavallier Paolo, Righetto Giovanni e Versace Veronica;

- che del Collegio Sindacale sono presenti, collegati in audio-video conferenza i signori Bertarini Luca e Giulio Eligio;

- che pertanto l'odierna assemblea è validamente costituita per discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Aperta la seduta, il Presidente espone i motivi che consigliano la proposta di fusione all'ordine del giorno evidenziando l'esigenza di avere una struttura unitaria che permetterà il contenimento dei costi e di conseguenza una migliore sostenibilità economica degli stessi, al fine del raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) razionalizzazione e contenimento dei costi;

b) ampliamento e miglioramento dei servizi, pur proseguendo gli Enti la propria attività nelle aree di rispettiva competenza;

c) semplificazione e omogeneizzazione dei criteri di accesso ai servizi.

Rammenta, inoltre, che l'operazione di fusione tra "associazioni" non riconosciute è ammessa nell'ordinamento e disciplinata dall'articolo 42-bis del codice civile, il quale rinvia alla disciplina generale di cui alle disposizioni previste alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V del codice civile in quanto compatibili, e che lo statuto degli enti interessati non prevede disposizioni contrarie alla fusione.

Il Presidente presenta quindi all'assemblea la documentazione predisposta ai fini di deliberare la fusione all'ordine del giorno, che prevede l'incorporazione dell'ente paritetico denominato **"ENTE PARITETICO PER LA SICUREZZA E LA FORMAZIONE DELL'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO"** o più brevemente denominato **"ESFE"**, con sede in Sondrio in Via Samaden n. 14, codice fiscale 93005010140, partita IVA 00955010145, nell'ente paritetico denominato **"ENTE UNICO PARITETICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA, PER IL SETTORE DELL'EDILIZIA E AFFINI DELLA PROVINCIA DI LECCO"** o più brevemente denominato **"ESPE"**.

Illustra in particolare il progetto di fusione datato 20 aprile 2023, redatto a norma dell'art. 2501 ter del codice civile, pubblicato nel sito internet di "ESPE" in data 27 aprile 2023.

Detto progetto, a richiesta del Presidente, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente ricorda quindi che corrispondente documentazione è stata predisposta a cura dell'ente paritetico denominato **"ENTE PARITETICO PER LA SICUREZZA E LA FORMAZIONE DELL'E-**

DILIZIA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO", il quale ha provveduto alla pubblicazione nel proprio sito internet in data 28 aprile 2023.

A questo punto il Presidente

ATTESTA

- che sono rimasti depositati in copia nella sede dell'ente paritetico a far data dal giorno 20 aprile 2023 il suddetto progetto di fusione, unitamente agli altri documenti previsti dall'articolo 2501 septies del codice civile;

- che la partecipazione agli enti paritetici non comporta l'attribuzione di diritti patrimoniali basati sul concetto di quota di partecipazione, in quanto gli "associati" sono tutti titolari di un'identica posizione giuridica;

- che non si verte nella fattispecie di cui all'art. 2501 bis c.c.;

- che stante quanto sopra evidenziato ed in forza dell'applicazione analogica dell'art. 2505 c.c. non è stato necessario determinare alcun rapporto di cambio e non si farà luogo ad assegnazione di quote;

- che le parti sociali hanno rinunciato, come le stesse confermano in assemblea:

a) al decorso del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2501 ter del codice civile, nonché a quello di cui all'articolo 2501 septies del codice civile;

b) alla predisposizione della situazione patrimoniale di cui all'art. 2501 quater del codice civile;

c) alla predisposizione della relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies c.c.;

d) alla predisposizione della relazione degli esperti di cui all'art. 2501 sexies c.c.

L'assemblea,

- udito e confermato quanto esposto dal Presidente,

- preso atto della dichiarazione delle parti sociali di rinunciare alla decorrenza dei termini di cui agli artt. 2501 ter ultimo comma e 2501 septies c.c.; alla predisposizione della situazione patrimoniale di cui all'art. 2501 quater c.c. nonché alla predisposizione della relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies c.c. e della relazione degli esperti di cui all'art. 2501 sexies c.c., con voto palese comunicato oralmente, all'unanimità

D E L I B E R A

1) di approvare il progetto di fusione allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

2) di addivenire alla fusione mediante incorporazione dell'ente paritetico denominato **"ENTE PARITETICO PER LA SICUREZZA E LA FORMAZIONE DELL'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO"** o più brevemente denominato **"ESFE"**, nell'ente paritetico denominato **"ENTE UNICO PARITETICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA, PER IL SETTORE DELL'EDILIZIA E AFFINI DELLA PROVINCIA DI LECCO"** o più brevemente denominato **"ESPE"** sulla base del

progetto di fusione sopra citato;

3) di adottare, così come previsto nel progetto di fusione come sopra citato ed allegato, a decorrere dalla data di efficacia della fusione, il nuovo integrale testo di statuto dell'ente paritetico che trovasi allegato al progetto di fusione medesimo e nel quale è prevista, tra l'altro, la modifica della denominazione da "ENTE UNICO PARITETICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA, PER IL SETTORE DELL'EDILIZIA E AFFINI DELLA PROVINCIA DI LECCO" a "**ENTE FORMAZIONE EDILE SICUREZZA LECCO SONDRIO (EFES LECCO SONDRIO)**";

4) per effetto della fusione l'ente paritetico incorporante succederà in ogni attività e diritto dell'ente paritetico assorbito ed in ogni relativa passività, obbligo od impegno, imputando al proprio bilancio le operazioni dell'ente paritetico incorporato a decorrere dal 1. ottobre 2022.

Ai sensi degli art. 172, comma 9 e 174 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, è stato convenuto che ai fini fiscali gli effetti della fusione decorrano dal 1. ottobre 2022;

5) di conferire al signor GEROSA GIOVANNI i più ampi poteri per l'attuazione delle deliberazioni assunte, e così per:

- compiere tutte le formalità richieste perchè le adottate deliberazioni abbiano le approvazioni di legge, con facoltà di apportare al presente atto ed allegati - ferma l'intangibilità sostanziale degli elementi fondamentali del progetto di fusione - le modifiche che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità;

- dare esecuzione alla deliberata fusione, e quindi stipulare, anche a mezzo di speciali procuratori, eventualmente anche in via anticipata, osservate le norme di legge, il relativo atto di fusione, stabilendone condizioni, modalità e clausole, determinando in esso la decorrenza degli effetti della fusione stessa nei limiti consentiti dalle leggi civili e fiscali e, comunque, in conformità all'approvato progetto di fusione.

L'assemblea dà infine mandato al signor GEROSA GIOVANNI per apportare alle delibere di cui sopra le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare il Presidente scioglie l'Assemblea.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto e ne ho dato lettura al comparente che lo approva dichiarandolo conforme alla sua volontà e lo sottoscrive, con me Notaio alle ore 17.25 (diciassette e venticinque) nei tre fogli di cui consta scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio in pagine nove.

F.to Giovanni Gerosa

F.to Franco Cederna Notaio

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 140306/37349

**PROGETTO
DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

di

(ESFE)

**ENTE PARITETICO PER LA SICUREZZA E LA FORMAZIONE
DELL'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO**



**Ente paritetico per la Sicurezza e la
Formazione dell'Edilizia**

in

(ESPE)

**ENTE PARITETICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA,
PER IL SETTORE DELL'EDILIZIA E AFFINI**



(redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile)

Le ragioni economiche della fusione

Le Parti Sociali delle province di Lecco e Sondrio hanno congiuntamente preso atto e condiviso come la collaborazione e aggregazione operativa tra ESFE Sondrio ed ESPE Lecco possa rappresentare la chiave di volta per garantire il contenimento dei costi e di conseguenza una migliore sostenibilità economica degli stessi, al fine del raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) razionalizzazione e contenimento dei costi;
- b) ampliamento e miglioramento dei servizi, pur proseguendo gli Enti la propria attività nelle aree di rispettiva competenza;
- c) semplificazione e omogeneizzazione dei criteri di accesso ai servizi.

In funzione di quanto sopra indicato, il 19 luglio 2021, in seduta congiunta e con unanimità di consensi, il Consiglio di Amministrazione di ESPE e il Comitato di Gestione di ESFE hanno quindi deliberato di procedere all'unificazione dei due Enti, poiché la creazione di un ente unico, di fatto, consentirebbe di risolvere a monte tutte le criticità che si sarebbero potute palesare nella semplice collaborazione operativa tra due enti distinti.

Quando premesso, di concerto con le rispettive Parti Sociali territoriali, ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile viene redatto il presente progetto di fusione, che rappresenta il documento propedeutico a tutte le fasi successive della fusione (deliberazione di fusione e atto di fusione) e con il quale viene fornita l'informativa obbligatoria prevista dalla legge e ragguagliate le parti interessate sui punti salienti dell'operazione straordinaria.

Contenuto del progetto

Il citato art. 2501-ter prevede espressamente le informazioni che devono essere contenute nel progetto di fusione, anche se al procedimento delineato dal codice civile per le fusioni di società possono essere apportati gli adattamenti derivanti dalla natura giuridica e dalla disciplina degli enti associativi (ad esempio, l'assenza di un rapporto di cambio delle azioni o quote comporta la inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 2501-ter, primo comma, n. 3) 4) e 5) e dell'art. 2501-sexies c.c. che prevede la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio). Il rapporto di cambio, per le società, è finalizzato a stabilire quale percentuale di partecipazione sociale spetterà, nella società risultante dalla fusione o incorporante, a ciascun socio delle società fuse o incorporate in cambio di quella detenuta in quest'ultime: nelle fusioni fra le associazioni non si pone mai un problema di determinazione del rapporto di cambio, poiché la partecipazione ai relativi Enti non comporta l'attribuzione di diritti patrimoniali basati sul concetto di quota di partecipazione, in quanto gli "associati" sono tutti titolare di un'identica posizione giuridica.



Con riferimento alle procedure di fusione delle associazioni non riconosciute, il terzo comma dell'art. 42 bis del codice civile richiama la normativa sulle fusioni propria delle società, disponendo l'applicazione della normativa di cui alla sezione II del capo X, titolo V, libro V del codice civile, nei limiti delle compatibilità che verranno in seguito evidenziate.

Deroghe espresse (art. 2501-quater c.c. – art. 2501-quinquies c.c. – art. 2501-sexies c.c.)

Prima di procedere, si comunica che i soci delle associazioni partecipanti alla fusione, all'unanimità, hanno rinunciato:

- 1) ai termini previsti dall'art. 2501-ter, quarto comma del Codice Civile e dell'art. 2501-septies, primo comma del Codice Civile;
- 2) alla predisposizione e al deposito delle situazioni patrimoniali o dei bilanci delle stesse prevista dall'art. 2501-quater c.c.
- 3) anche se non necessario per quanto detto precedentemente, alla predisposizione della "Relazione dell'organo amministrativo" e alla "Relazione degli esperti" previste rispettivamente dagli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies c.c.

Non si procederà quindi:

- alla predisposizione e al deposito delle rispettive situazioni patrimoniali o dei bilanci (si indicheranno in sintesi, comunque, i valori dell'attivo, del passivo e del patrimonio netto degli Enti partecipanti alla fusione alla data del 30.9.2022, che alla data di stesura del presente progetto non hanno subito variazioni significative)
- alla predisposizione della "Relazione dell'organo amministrativo";
- alla richiesta di predisposizione della "Relazione degli esperti" (quest'ultima, come già evidenziato, non prevista in assenza di concambio).

Le predette rinunce saranno comunque confermate, se necessario, in occasione dell'assemblea chiamata ad approvare il presente progetto e a deliberare la fusione.

Pubblicità della fusione

Per quanto riguarda la pubblicità da rendere ai terzi circa la procedura di fusione in corso, essendo ESFE ed ESPE entrambe "associazioni non riconosciute" (quindi non iscritte nel Registro delle Persone Giuridiche) e non potendo le stesse essere considerate Enti facenti parti del Terzo settore

(quindi non iscritte, né iscrिवibili, per mancanza dei requisiti, nel Registro unico nazionale del Terzo settore), gli Enti hanno ritenuto di ricorrere alle seguenti forme alternative di pubblicità all'iscrizione degli atti nel Registro delle Imprese per rendere conoscibili ai terzi gli atti della fusione.

- deposito degli atti presso le sedi degli Enti;
- pubblicizzazione delle delibere sui siti internet degli Enti;
- notifica a ogni singolo creditore degli Enti, a mezzo PEC, della delibera di fusione e del relativo progetto a essa allegato, concedendogli il termine di 30 giorni per proporre eventuali opposizioni.

* * *

Il progetto di fusione: informativa civilistica

Quanto premesso, si forniscono di seguito i dati e le informazioni previsti dall'art. 2501-ter, primo comma, del Codice Civile.

Enti paritetici partecipanti alla fusione (art. 2501-ter, primo comma, n. 1)

Gli Enti partecipanti alla fusione sono i seguenti:

Ente incorporante

Ente unico paritetico per la formazione e la sicurezza, per il settore dell'edilizia e affini (di seguito anche solo **ESPE**), con sede in Lecco, via A. Grandi n. 15 – Codice Fiscale 01415030137 – Partita IVA 03197290137

Ente incorporando

Ente paritetico per la sicurezza e la formazione dell'edilizia della provincia di Sondrio (in seguito anche solo **ESFE**), con sede in Sondrio, via Samaden n. 14 – Codice Fiscale 93005010140 – Partita IVA 00955010145.

Denominazione e statuto dell'Ente incorporante (art. 2501-ter, primo comma, n. 2)

A decorrere dalla data di effetto della fusione l'Ente incorporante assumerà la seguente denominazione: **“Ente Formazione Edile Sicurezza Lecco Sondrio (EFES Lecco Sondrio)”**.

Lo statuto dell'Ente incorporante verrà modificato per effetto della fusione utilizzando, quale base, il documento redatto dalla Commissione RIAS - Relazioni Industriali e Affari Sociali dalle strutture di coordinamento nazionali - organismo in seno all'ANCE che si occupa, tra le altre cose, delle questioni relative agli Enti Bilaterali (nazionali e territoriali) di settore: a tale documento intitolato **“STATUTO TIPO DELL'ENTE PARITETICO TERRITORIALE UNIFICATO PER LA FORMAZIONE, LA SICUREZZA E LA SALUTE”**, sono state apportate le modifiche ritenute opportune e/o necessarie per l'adattamento del suo testo alle realtà territoriali di riferimento, anche in relazione alle peculiarità della fusione.

Si allega al presente progetto il nuovo testo di statuto dell'Ente incorporante (allegato n. 1), che entrerà in vigore dalla data di efficacia della fusione come in seguito indicata.

A fusione ultimata l'Ente incorporante assorbirà l'intero patrimonio e assumerà tutti i diritti e obblighi, le attività e le passività dell'Ente incorporato, che cesserà di avere una autonoma esistenza economico-giuridica.

Rapporto di cambio delle quote (art. 2501-ter, primo comma, n. 3) - Modalità di assegnazione delle quote dell'Ente incorporante (art. 2501-ter, primo comma, n. 4) - Decorrenza nella partecipazione agli utili (art. 2501-ter, primo comma, n. 5)

Come sopra anticipato, in considerazione della natura "non societaria" degli Enti partecipanti alla fusione, la partecipazione delle Parti Sociali ai rispettivi Enti non comporta l'attribuzione alle stesse di diritti patrimoniali basati sul concetto di quota di partecipazione, in quanto gli "associati" sono tutti titolari di un'identica posizione giuridica e, quindi, per tale motivo:

- non può essere determinato alcun rapporto di cambio;
- non può essere prevista l'assegnazione di quote;
- non sono previsti conguagli in denaro o altre modalità particolari di assegnazione delle quote: l'Ente incorporante continuerà a essere partecipato "pariteticamente" dai medesimi "associati";
- l'Ente non ha scopo di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita.

Ai sensi dell'art. 2501-ter, primo comma, n. 5, gli effetti della fusione decorreranno dall'1/10/2022, data dalla quale i patrimoni dei due Enti risulteranno fusi.

Data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società incorporante (art. 2501-ter, primo comma, n. 6)

Le operazioni effettuate dall'Ente incorporando saranno imputate al bilancio dell'Ente incorporante con decorrenza 1/10/2022 e da tale data decorreranno altresì gli effetti fiscali della fusione, essendo possibile retrodatare la data ai sensi dell'art. 172, comma 9 e art. 174 del d.p.r. 917/86.

Trattamento riservato a particolari categorie di associati (art. 2501-ter, primo comma, n. 7)

Non sono previste particolari categorie di associati o altri soggetti ai quali possano essere riservati trattamenti differenti.

Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori degli Enti partecipanti alla fusione (art. 2501-ter, primo comma, n. 8)

Non vengono proposti particolari vantaggi a favore dei soggetti ai quali è affidata l'amministrazione degli Enti partecipanti alla fusione.

Sintesi dei valori patrimoniali degli Enti partecipanti alla fusione alla data del 30/9/2022

Come premesso, si indicano, in sintesi, valori dell'attivo, del passivo e del patrimonio netto degli Enti partecipanti alla fusione alla data del 30.9.2022 come risultanti dai bilanci approvati e che alla data di stesura del presente progetto non hanno subito variazioni significative:

Situazioni patrimoniali degli Enti partecipanti alla fusione

(Fonte: bilanci approvati dell'esercizio chiuso il 30.9.2022)

Descrizione	ESPE Lecco	ESFE Sondrio
Attività	2.321.457 €	4.584.825 €
Passività	1.417.889 €	1.634.570 €
Patrimonio netto	903.568 €	2.950.255 €

Conclusioni

Per la sottoscrizione dell'atto di fusione vengono delegati il Presidente e il Vice Presidente dei due Enti.

Sono fatte salve le modifiche al presente Progetto di Fusione e allo Statuto allegato, che ne forma parte integrante, che dovessero essere eventualmente richieste dalle autorità competenti.

Le Parti sociali di categoria costituenti

ANCE – Lecco e Sondrio

Unione Artigiani Confartigianato Imprese – Sezione Anaepa

Feneal – UIL

Filca – CISL

Fillea – CGIL

Per il Consiglio di Amministrazione di ESPE

Il Presidente

Il Vice Presidente

Per il Comitato di Gestione di ESFE

Il Presidente

Il Vice Presidente

Allegato: Statuto dell'Ente Formazione Edile Sicurezza Lecco Sondrio (EFES Lecco Sondrio)

Statuto dell'Ente Formazione Edile Sicurezza Lecco Sondrio (EFES Lecco Sondrio), già ESPE Lecco, allegato al progetto di fusione per incorporazione di ESFE Sondrio in ESPE Lecco

ANCE Lecco Sondrio, Confartigianato Imprese Lecco, Confartigianato Imprese Sondrio, FENEALUIL Alta Lombardia, FILCA-CISL Monza Brianza Lecco, FILCA-CISL Sondrio, FILLEA-CGIL Lecco, FILLEA-CGIL Sondrio, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione, sede e durata

1.

Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, tra

- ANCE Lecco Sondrio, aderente all'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE)
- Confartigianato Imprese Lecco e Confartigianato Imprese Sondrio, aderenti a Confartigianato Imprese;
- FENEALUIL Alta Lombardia, aderente a FENEALUIL;
- FILCA-CISL Monza Brianza Lecco e FILCA-CISL Sondrio, aderenti a FILCA-CISL;
- FILLEA-CGIL Lecco e FILLEA-CGIL Sondrio aderenti a FILLEA-CGIL,

è costituito l'Ente paritetico territoriale unificato per la formazione e la sicurezza (CPT/Ente Scuola Edile) per l'industria e l'artigianato edili ed affini dei territori di Lecco e di Sondrio denominato Ente Formazione Edile Sicurezza Lecco Sondrio (EFES Lecco Sondrio).


L'Ente non ha scopo di lucro e non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita.

Le parti territoriali potranno prevedere la costituzione dell'Ente paritetico territoriale unificato per la formazione e la sicurezza (CPT/Ente Scuola Edile) per l'edilizia ed affini ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile.

Resta inteso che il presente Statuto si debba ritenere modificato di conseguenza nell'eventualità in cui uno dei soggetti stipulanti modificasse la propria denominazione, ovvero in caso di fusioni o incorporazioni tra gli stessi soggetti o con altri.

2.

L'Ente è lo strumento per il perseguimento, nei territori di Lecco e di Sondrio, dei fini istituzionali previsti dal presente Statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati tra l'A.N.C.E. e le Federazioni nazionali dei



lavoratori (Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL), nonché tra le associazioni territoriali di Lecco e di Sondrio ad esse aderenti.

L'Ente è, altresì, lo strumento per il perseguimento, nei territori di Lecco e di Sondrio, dei fini istituzionali previsti dal presente Statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati tra Confartigianato Imprese e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL), nonché tra le associazioni territoriali di Lecco e di Sondrio ad esse aderenti, nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo di intesa 18 dicembre 1998 e successive integrazioni e modificazioni.

Le norme di costituzione e statutarie dell'Ente sono stabilite esclusivamente dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al punto 1 del presente articolo e, nell'ambito di quanto da essi previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali. Dette pattuizioni nazionali, nonché quelle locali stipulate sulla base di tali pattuizioni, determinano direttamente effetti nei confronti dell'Ente.

Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette di cui al comma 2 del presente punto 2, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma 1 del presente punto 2, non determinano effetti nei confronti dell'Ente qualora non siano oggetto di previa intesa delle Associazioni datoriali edili nazionali e/o territoriali di ANCE e le Organizzazioni nazionali e/o territoriali di Confartigianato imprese.

L'Ente costituisce per l'edilizia l'organismo paritetico di cui all'art. 2, co. 1, lett. ee), del Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e svolge le funzioni di cui all'art. 51 del medesimo decreto.

L'Ente unificato territoriale EFES Lecco Sondrio ha sede legale ed operativa in Lecco, via Grandi 15, ed ha, inoltre, una sede operativa in Sondrio, via Samaden, 14.

La durata è indeterminata nel tempo.

Art. 2 Rappresentanza legale

La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Cda, e salvo l'intervento di diversa espressa nomina da parte di ANCE Lecco Sondrio, la rappresentanza legale spetta al consigliere più anziano designato da ANCE Lecco Sondrio.

Art. 3 Partecipazione al sistema paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia

L'Ente paritetico territoriale unificato fa parte del FORMEDIL – ENTE UNICO FORMAZIONE E SICUREZZA secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1 del presente Statuto. L'Ente unificato territoriale sarà coordinato dal FORMEDIL – ENTE UNICO FORMAZIONE E SICUREZZA e dalle eventuali articolazioni o coordinamenti regionali.

Il FORMEDIL – ENTE UNICO FORMAZIONE E SICUREZZA esprime un parere di conformità vincolante sullo Statuto dell'Ente unificato prima della sua entrata in vigore. L'approvazione dello Statuto costituisce requisito per l'inserimento nell'apposito Albo degli Enti bilaterali di settore.

L'Ente si impegna ad attuare le disposizioni previste dai CCNL di settore e a mettere in pratica sul proprio territorio gli indirizzi generali e le linee guide operative emanate dagli Enti nazionali di riferimento, ai quali spetta la funzione di controllo sull'attività svolta dall'Ente unificato e l'eventuale adozione di conseguenti provvedimenti.

Art. 4 Scopi statutari

1.

L'Ente, nell'area della formazione, ha per fini istituzionali la promozione, l'organizzazione, l'attuazione, nel proprio ambito territoriale di: iniziative di orientamento e prima formazione per i nuovi entrati nel settore, iniziative di formazione continua, formazione professionale, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e ricollocazione per operai, impiegati amministrativi, tecnici, quadri, dirigenti, nonché formazione per i datori di lavoro, secondo le esigenze del mercato del lavoro. L'Ente effettua inoltre i servizi al Lavoro e i servizi di Istruzione e Formazione Professionale - Sezione B - per i quali è accreditato presso la Regione Lombardia.


All'Ente sono attribuite, altresì, le funzioni relative alla Borsa Lavoro (BLEN), quale strumento di facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni, nell'ambito del sistema costituito a tal fine dai contratti ed accordi collettivi di cui all'articolo 1 del presente Statuto.

L'Ente potrà, inoltre, erogare percorsi formativi per ogni altra figura inserita nella filiera del settore (artigiani, liberi professionisti iscritti ad albi professionali, lavoratori autonomi di cui all'allegato 6 del CCNL Edilizia Industria 18 luglio 2018, etc.), secondo le esigenze del mercato del lavoro dell'edilizia, anche con riferimento a tutti gli aspetti relativi all'infortunistica e all'igiene del lavoro, conformemente a quanto previsto dalla legislazione vigente.

2.

L'Ente, nell'area della sicurezza, ha per scopo: lo studio di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e in genere il miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte, suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative; lo sviluppo di servizi di supporto a imprese e lavoratori in materia di sorveglianza sanitaria; l'effettuazione nei luoghi di lavoro rientranti nei territori di competenza, di visite tecniche finalizzate a supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la salute e sicurezza sul lavoro; l'attuazione delle procedure dell'asseverazione del modello di organizzazione e gestione della sicurezza al fine del rilascio del relativo attestato da parte del FORMEDIL – ENTE UNICO FORMAZIONE E SICUREZZA.

3.



Nel campo della ricerca e del mantenimento di un elevato standard di competenze tecnologiche, l'Ente potrà attivare, in proprio o con la collaborazione di enti e aziende, attività di ricerca e sviluppo e successivo trasferimento tecnologico nei confronti delle aziende e dei lavoratori del settore.

4.

L'Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, anche attraverso progetti sperimentali in materia di sicurezza e qualità; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse.

Art. 5 Strumenti e Attività dell'Ente

1.

Le attività dell'Ente si esplicano in due aree operative, formazione e sicurezza/salute, strettamente integrate tra di loro.

Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precedente articolo, l'Ente si avvale:

- della propria struttura tecnica;
- delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi dei vigenti C.C.N.L. dell'edilizia, stipulati tra le parti sociali nazionali di cui all'art. 1, comma 1;
- di soggetti pubblici o privati competenti in materia.

Inoltre, l'Ente, al solo fine di garantire obiettivi di maggiore efficienza, può collaborare, anche attraverso specifici accordi, con gli enti bilaterali territorialmente ed economicamente affini.

In particolare, le attività di orientamento e formazione, nonché i servizi al Lavoro e i servizi di Istruzione e Formazione Professionale Sezione B per i quali l'Ente è accreditato, saranno rivolte a:

- a) giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratoristranieri;
- b) giovani neo diplomati e neo laureati;
- c) professionisti di settore;
- d) titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna);
- e) personale (operai, impiegati tecnici e quadri) dipendente da imprese edili;
- f) manodopera femminile, per facilitarne l'inserimento nel settore;
- g) lavoratori percettori di sostegno al reddito;

- h) lavoratori iscritti ai Centri per l'impiego;
- i) datori di lavoro;
- l) altri soggetti pubblici o privati di filiera, previa informativa al FORMEDIL – ENTE UNICO FORMAZIONE E SICUREZZA;
- m) lavoratori autonomi di cui all'allegato 6 del CCNL Edilizia Industria 18 luglio 2018.

L'Ente organizza ed attua attività di formazione specifica ed integrata per la sicurezza.

In particolare, in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, stipulata dalle Associazioni nazionali cui aderiscono quelle territoriali di cui all'art. 1 comma 1, nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle Organizzazioni territoriali, tale formazione si rivolge a:

- a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
- b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
- c) tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
- d) lavoratori occupati;
- e) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- f) coordinatori in materia di sicurezza e salute;
- g) responsabili del servizio di prevenzione e protezione e addetti del servizio di prevenzione e protezione;
- h) datori di lavoro;
- i) lavoratori percettori di sostegno al reddito;
- l) lavoratori iscritti ai Centri per l'impiego;
- m) lavoratori autonomi di cui all'allegato 6 del CCNL Edilizia Industria 18 luglio 2018.

Laddove l'Ente, per accertate obiettive difficoltà, non possa organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo dell'Ente medesimo - ad altro Ente bilaterale di cui ai contratti collettivi nazionali di settore.

Con riguardo alle ore formative dovranno necessariamente essere rispettati i parametri del Protocollo sugli Organismi Bilaterali di cui al CCNL Edilizia Industria 1° luglio 2014, così come richiamato dal Protocollo sugli Enti bilaterali di cui all'Allegato 2 del CCNL Edilizia Industria 18 luglio 2018.

Nel campo della sicurezza/salute, l'Ente:

- a) suggerisce l'adozione di iniziative dirette:
 - allo svolgimento dei corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;
 - all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline di prevenzione nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;
 - all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute.
- b) promuove iniziative per la diffusione, anche nei luoghi di lavoro, di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;
- c) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell'Ente, dalle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, dai datori di lavoro o dai lavoratori;
- d) esercita, tramite le visite tecniche di cantiere, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti, le misure di prevenzione e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati. Il tecnico incaricato della visita in cantiere, ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa ed ai lavoratori e/o loro rappresentanti, nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, indicandone i tempi di attuazione, e di riferire tempestivamente al Segretario coordinatore di cui all'art. 14 del presente Statuto. Ove possibile, allo scadere dei predetti termini, sono effettuate successive visite allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite. Sulla relazione dei tecnici, il Comitato di Presidenza di cui all'art.12, al quale compete valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio di Amministrazione di cui all'art.11, è informato tramite il Segretario coordinatore. Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito esito, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la segnalazione alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 per le iniziative del caso. Le procedure di cui sopra non esonerano le imprese da eventuali loro responsabilità di legge, né le esimano dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previste dalla legge. Per l'Ente il numero delle visite in cantiere non potrà essere inferiore al parametro individuato nel Protocollo sugli Organismi bilaterali di cui al CCNL Edilizia Industria 1° luglio 2014.
- e) svolge l'attività di asseverazione del modello di organizzazione e gestione della sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e secondo le procedure stabilite dal FORMEDIL – ENTE UNICO FORMAZIONE E SICUREZZA;
- f) può svolgere, su richiesta delle imprese e del lavoratore autonomo di cui all'allegato 6 del CCNL Edilizia Industria 18 luglio 2018, attività di consulenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente unificato territoriale;
- g) svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'art. 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- h) svolge nei luoghi di lavoro funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;
- i) provvede alla istituzione e conservazione di una "anagrafe" dei nominativi dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, rilasciando una certificazione dell'avvenuta formazione;
- l) può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché progetti in materia di sicurezza; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse. L'attività dell'Ente stesso viene svolta in conformità con gli orientamenti decisi dal FORMEDIL – ENTE UNICO FORMAZIONE E SICUREZZA
- m) svolge comunque ogni attività prevista dal Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i. e dagli Accordi Stato-Regioni di pertinenza compatibili con le finalità dell'Ente.


TITOLO II – ENTRATE, USCITE E PATRIMONIO

Art. 6 Entrate

Le entrate dell'Ente sono costituite da:

- a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi collettivi stipulati dalle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1 e nell'ambito di questi dagli accordi collettivi stipulati tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori dei territori di Lecco e di Sondrio, ad esse aderenti;
- b) interessi attivi sui predetti contributi;
- c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
- d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione dell'Ente, ivi compresi i compensi per la gestione di servizi, e per altre eventuali prestazioni di natura commerciale;
- e) finanziamenti e sovvenzioni di Unione Europea, Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici, anche locali, Enti Privati nazionali ed internazionali, ottenuti anche mediante partecipazione a bandi o avvisi riguardanti le attività di cui all'art. 4;
- f) frutti e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio e da eventuali partecipazioni in società ed enti.

Le entrate di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo, dovranno assicurare la piena realizzazione degli scopi affidati ad entrambe le aree di cui all'art. 4, assicurando risorse equilibrate utili alla promozione paritetica delle aree stesse, nel rispetto dei parametri stabiliti dal Protocollo sugli Organismi bilaterali di cui al CCNL Edilizia Industria 1° luglio 2014, così come richiamato dal Protocollo sugli Enti bilaterali di cui all'Allegato 2 del CCNL Edilizia Industria 18 luglio 2018, nonché delle ulteriori e successive indicazioni della contrattazione collettiva.



Art. 7 Prelevamenti e spese

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione o il movimento di fondi dell'Ente deve essere effettuato con firma abbinata di Presidente e Vice Presidente, con obbligo di darne notizia agli altri componenti del Comitato di Presidenza.

Art. 8 Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Ente;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
- c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.

Le quote contributive sono intrasmissibili, salva l'eventuale devoluzione parziale prevista da accordi territoriali a beneficio di Istituti scolastici e/o professionali di formazione del settore.

TITOLO III – ORGANI DELL'ENTE

Art. 9 Elenco degli Organi

Sono organi dell'Ente:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- i Vicepresidenti aggiunti
- il Comitato di Presidenza
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio Sindacale.

Gli organi dell'Ente sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.

Art. 10 Gratuità delle cariche

Tutte le cariche negli organi dell'Ente, con eccezione del Collegio Sindacale, sono a titolo gratuito.

Eventuali diverse pattuizioni sono nulle.

Eventuali rimborsi saranno effettuati solo dietro giustificativi a piè di lista.

Art. 11 Consiglio di Amministrazione

a) Composizione

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione paritetico composto di n. 12 membri nominati rispettivamente:

- n. 4 da ANCE Lecco Sondrio;
- n. 1 da Confartigianato Imprese Lecco
- n. 1 da Confartigianato Imprese Sondrio
- n. 2 da FENEALUIL Alta Lombardia,
- n. 1 da FILCA-CISL Monza Brianza Lecco;
- n. 1 da FILCA-CISL Sondrio,
- n. 1 da FILLEA-CGIL Lecco,
- n. 1 da FILLEA-CGIL Sondrio

In caso di mancata indicazione da parte delle Organizzazioni Territoriali i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dai rispettivi Organismi nazionali.

b) Durata dell'incarico

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.

È, però, data facoltà alle Organizzazioni designanti di sostituire i membri, per qualunque causa, anche prima dello scadere del triennio.

In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipino alle sedute.

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

c) Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio provvede all'amministrazione e alla gestione dell'Ente compiendo tutti gli atti necessari al raggiungimento degli scopi statutari.

Il Consiglio ratifica le nomine provenienti dalle parti Sociali per i componenti degli organi sociali.

Spettano, in particolare, al Consiglio di Amministrazione i seguenti compiti:

- 1) amministrare il contributo contrattuale dei territori di Lecco e di Sondrio ed ogni altra entrata e il patrimonio dell'Ente, e, in particolare, deliberare sull'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate e sui singoli capitoli di spesa, secondo quanto previsto dal Protocollo sugli Enti bilaterali di cui all'Allegato 2 del CCNL Edilizia Industria 18 luglio 2018;
- 2) approvare il piano previsionale delle entrate e delle uscite e il bilancio consuntivo dell'Ente;
- 3) approvare preventivamente tutti i contratti relativi alla gestione straordinaria che obblighino l'Ente, a titolo esemplificativo, oneri finanziari, legali, clausole penali in ipotesi di inadempimento o recesso, polizze assicurative, etc.;
- 4) curare e promuovere l'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli del presente Statuto;
- 5) approvare, su proposta del Comitato di Presidenza, il piano generale dell'attività dell'Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative e per la sicurezza da svolgere con i relativi costi. Tale piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei fabbisogni di formazione rilevati, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'esercizio e sulla base di quanto previsto dal Protocollo sugli Enti bilaterali di cui all'Allegato 2 del CCNL Edilizia Industria 18 luglio 2018; sarà portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione. Una volta approvato sarà trasmesso al FORMEDIL – ENTE UNICO FORMAZIONE E SICUREZZA e alle articolazioni o coordinamenti regionali, nonché alle parti sociali nazionali di cui all'art. 1;
- 6) curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 1;
- 7) accordare pegni, comodati od ipoteche, mutare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari censuari e del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia ad ipoteche legali, transigere o compromettere in arbitri o amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti, recederne e rinunciare agli atti; appellare ed accettare giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicilio, acquistare, vendere e costruire immobili;
- 8) promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente;
- 9) deliberare, su proposta del Comitato di Presidenza, l'organigramma e l'organico del personale;
- 10) assumere e licenziare il personale dell'Ente, su proposta del Comitato di Presidenza;
- 11) incaricare tecnici e consulenti, su proposta del Comitato di Presidenza;
- 12) compiere, infine, tutti gli altri atti e assumere le iniziative che valgano a raggiungere i fini istituzionali.

Il Consiglio può, eventualmente, nominare su proposta del Comitato di Presidenza, fra i membri del Consiglio di Amministrazione, un delegato per il perseguimento di una o più attività di cui all'art. 4, coadiuvando il Comitato di Presidenza.

d) Convocazioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta a bimestre e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente e dal Vice Presidente o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto, anche tramite PEC, da recapitarsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a tre giorni.

E' ammessa la partecipazione in videoconferenza, con le modalità previste nel regolamento di cui all'art. 20 del presente Statuto.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, su invito del Comitato di Presidenza, partecipa il Segretario coordinatore di cui all'articolo 14 del presente Statuto, con funzioni di Segretario e senza diritto di voto.

e) Deliberazioni

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto a un voto.

Tre adunanze consecutive nelle quali sia mancato il numero legale determineranno l'intervento dell'Ente nazionale di riferimento su istanza, anche disgiunta, delle parti territoriali, con il fine di dirimere eventuali controversie in essere, in fase preliminare.

Le deliberazioni sono prese con l'unanimità dei presenti.

Delle adunanze viene redatto verbale ad opera del Segretario, o, in assenza, di altro componente del Consiglio di Amministrazione. Il verbale è approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Vice Presidente.

Art. 12 Presidente, Vice Presidente, Vice Presidenti aggiunti e Comitato di Presidenza


Uno dei membri del Consiglio di Amministrazione nominati da parte di ANCE Lecco Sondrio assume, su designazione della stessa, la carica di Presidente ed uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti assume, su designazione congiunta delle stesse, la carica di Vice Presidente.

Uno dei membri del Consiglio di Amministrazione nominati da parte di Confartigianato Imprese Lecco o Confartigianato Imprese Sondrio assume, su designazione congiunta delle stesse, la carica di Vice Presidente aggiunto; uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti assume, su designazione congiunta delle stesse, la carica di Vice Presidente aggiunto.

Il Presidente, il Vice Presidente, ed i Vice Presidenti aggiunti costituiscono il Comitato di Presidenza.

Il Presidente, come specificato all'art. 2 del presente Statuto, ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Spetta al Presidente di:



- a) rappresentare l'Ente di fronte a terzi e stare in giudizio;
- b) sovrintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione e presiederne le adunanze.

Il Presidente ha la firma sociale, nei limiti dei poteri attribuitigli in sede di delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Vice Presidente ed ai Vice Presidenti aggiunti di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente, il Vice Presidente ed i Vice Presidenti aggiunti possono delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente, in caso di impedimento, ad altro membro del Comitato di Presidenza.

Il Comitato di Presidenza è delegato dal Consiglio di Amministrazione a:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, seguendone l'esecuzione;
- b) proporre al Consiglio di Amministrazione il piano generale delle attività dell'Ente;
- c) intrattenere rapporti con terzi a nome dell'Ente;
- d) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina del Segretario coordinatore;
- e) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina di eventuali consulenti;
- f) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite, nonché il bilancio consuntivo da presentare al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- g) proporre al Consiglio di Amministrazione l'organigramma e l'organico del personale, nonché eventuali modifiche degli stessi, predisposti dal Segretario coordinatore;
- h) proporre al Consiglio di Amministrazione, sentito il Segretario coordinatore, assunzioni e licenziamenti;
- i) gestire sulla base delle delibere del Consiglio di Amministrazione le risorse finanziarie dell'Ente con firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente, con potere di nominare procuratori scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Per la durata del Comitato di Presidenza valgono le disposizioni previste dall'art. 11 per il Consiglio di Amministrazione.

Per la validità delle adunanze del Comitato di Presidenza è necessaria la presenza del Presidente e almeno del Vice Presidente o del Vice Presidente aggiunto espressione delle organizzazioni dei lavoratori; ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese all'unanimità dei presenti.

Art. 13 Collegio Sindacale e Revisione Legale dei Conti

L'Ente si avvale di un Collegio Sindacale.

a) Composizione

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri designati rispettivamente: uno da ANCE Lecco Sondrio, uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dei territori di Lecco e di Sondrio in accordo tra loro, il terzo, che presiede il Collegio, di comune accordo tra tutte le Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 1.

In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale di Lecco.

I membri del Collegio Sindacale, designati dalle Organizzazioni territoriali competenti, devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, nell'Albo unificato dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'Albo dei Consulenti del Lavoro o nell'Albo degli Avvocati.

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

Il Collegio Sindacale si riunisce ordinariamente una volta al semestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio Sindacale lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

b) Compensi

Ai membri del Collegio Sindacale è corrisposto un compenso per il servizio prestato, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite.

c) Durata

I membri del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

d) Attribuzioni

I membri del Collegio Sindacale esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, comma 1, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire subito al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio Sindacale esamina i bilanci consuntivi dell'Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili.

I membri del Collegio Sindacale partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo.

La revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis del Codice Civile può essere attribuita, su delibera del Consiglio di Amministrazione, alternativamente al Collegio Sindacale, ad una Società di Revisione o ad un Revisore Unico iscritti nel Registro dei Revisori Legali, nominati nel rispetto della normativa in materia.

In caso di attribuzione della revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, tutti i suoi membri debbono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

L'eventuale nomina della Società di Revisione o di un Revisore unico avviene di comune accordo tra tutte le Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 1.

TITOLO IV - PERSONALE E BILANCI

Art. 14 Segretario coordinatore

Il Segretario coordinatore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, all'infuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.

Il Segretario coordinatore, sotto la vigilanza del Presidente e del Vice Presidente, è responsabile del funzionamento dell'Ente, svolgendo, inoltre, i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di Presidenza in attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario coordinatore, che è il capo del personale, è responsabile degli uffici dell'Ente da lui diretto ed organizzato sulla base delle direttive ricevute.

In particolare:

- a) predisporre l'organigramma e l'organico del personale, da sottoporre al Comitato di Presidenza, per la successiva delibera ad opera del Consiglio di Amministrazione;
- b) organizza e dirige il personale dell'Ente e sovrintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che amministrativi;
- c) coadiuva il Comitato di Presidenza nella predisposizione del piano generale dell'attività dell'Ente;
- d) cura l'attuazione del piano generale dell'attività dell'Ente approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- e) cura sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza i rapporti con il territorio, favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;
- f) attiva sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza relazioni con Enti pubblici e privati, con il FORMEDIL – ENTE UNICO FORMAZIONE E SICUREZZA ed eventuali articolazioni o coordinamenti regionali;
- g) partecipa, quando invitato, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, fungendone da Segretario con il compito di redigerne i verbali; partecipa altresì, quando invitato, alle riunioni del Comitato di Presidenza.

Le ulteriori attribuzioni e il trattamento economico del Segretario coordinatore sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza, in conformità al successivo art.15.

Art. 15 Personale dell'Ente e criteri di assunzione

L'assunzione del personale dell'Ente, in conformità al Codice Etico di cui all'Allegato 8 del CCNL Edilizia Industria 1° luglio 2014 è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Segretario coordinatore, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.

Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento conforme al CCNL vigente dell'edilizia industria o al CCNL per la formazione professionale, laddove previsto dalle normative regionali, ed alle normative di legge.

Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente è stabilito dal Comitato di Presidenza, su proposta del Segretario coordinatore nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso le retribuzioni del personale non potranno superare gli importi previsti per la categoria dei quadri, come disciplinati dal CCNL dell'Edilizia Industria o dal CCNL per la formazione professionale ove richiesto.

Art. 16 Obbligo di riservatezza

I membri del Consiglio di Amministrazione e ogni altra persona che partecipi alle riunioni degli Organi dell'Ente, nonché i tecnici ed il personale dell'Ente medesimo, sono tenuti, in conformità alle vigenti normative di legge, a rispettare l'obbligo di riservatezza circa le informazioni apprese nello svolgimento di incarichi e mansioni e a non divulgarle a terzi, se non per gli adempimenti di legge.

Art. 17 Amministrazione

L'amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza dell'Ente spettano al Consiglio di Amministrazione.

I singoli atti amministrativi dell'Ente concernenti l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente, con obbligo di darne notizia agli altri componenti del Comitato di Presidenza e nel rispetto delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione.

In relazione alla finalità dell'Ente, non a scopo di lucro, viene fatto in particolare:

- a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'EFES Lecco Sondrio, che è indivisibile, solo in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altro ente o fondazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 18 Esercizio finanziario e bilanci

L'esercizio finanziario dell'Ente ha decorrenza dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo, fatte salve specifiche esigenze.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale, da approvarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è chiuso l'esercizio e, comunque, non prima di aver ottenuto dalle competenti Casse Edili formale certificazione delle entrate contributive del periodo.

Entro lo stesso termine deve essere compilato ed approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo.

Nella stesura del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo deve essere seguito lo schema unico la cui determinazione è di competenza delle organizzazioni nazionali di cui all'art.1 comma 1, e devono essere evidenti, nei piani dei conti, le attività svolte per ciascuna delle due aree istituzionali (formazione e sicurezza). Il piano previsionale e il bilancio consuntivo devono essere trasmessi alle Organizzazioni territoriali di cui all'art.1 comma 1 entro il termine di trenta giorni dalla loro approvazione. Il bilancio dovrà essere redatto secondo le normative vigenti e applicando i corretti principi contabili adeguati alle esigenze dell'Ente e comunque evidenziando con contabilità a gestione separata, le attività formative e di prevenzione e sicurezza.

Il bilancio, in ogni caso, dovrà essere corredato di una scheda tipo di riclassificazione, predisposta dal FORMEDIL – ENTE UNICO FORMAZIONE E SICUREZZA, con l'obiettivo di favorire la lettura dei dati contenuti nei singoli bilanci per lo svolgimento delle attività di verifica e monitoraggio nazionali.

Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo – situazione patrimoniale e rendiconto economico – corredato dalle relazioni del Collegio Sindacale e del Presidente – deve essere inviato dal FORMEDIL – ENTE UNICO FORMAZIONE E SICUREZZA, ai fini della certificazione di cui al Protocollo sugli Enti bilaterali di cui all'Allegato 2 del CCNL Edilizia Industria 18 luglio 2018.

Nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio finanziario e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico finanziaria dell'Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.

Art. 19 Libri e scritture contabili

Costituiscono libri e scritture contabili:

- a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale.

Dovranno inoltre tenersi tutte le altre scritture amministrative e contabili che siano necessarie in relazione all'attività dell'Ente.

Le scritture di cui al presente articolo devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.



Art. 20 Regolamento interno

La gestione tecnica ed amministrativa dell'Ente può essere disciplinata da un regolamento interno di gestione finanziaria e del personale e dal codice etico. Detto regolamento, che deve prevedere la carta dei servizi erogati, dovrà tenere conto delle disposizioni emanate dalle parti sociali nazionali.

Il regolamento e le sue eventuali modifiche sono approvati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 21 Liquidazione

La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali e nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 1 sentito il parere del FORMEDIL – ENTE UNICO FORMAZIONE E SICUREZZA.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni di cui al comma precedente provvederanno d'intesa alla nomina di uno o più liquidatori.

Trascorsi n. 3 mesi dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale.

Le Organizzazioni di cui al comma 1 determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altro ente o fondazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

In caso di disaccordo tale devoluzione sarà fatta secondo le decisioni del Presidente del Tribunale di Lecco.



Art. 22 Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, su indicazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, previo parere vincolante del FORMEDIL – ENTE UNICO FORMAZIONE E SICUREZZA.



Art. 23 Controversie

Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1.


In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1, che decidono in via definitiva.

Art. 24 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

Mani Perry

James L. Perry

The seal of the University of North Carolina at Chapel Hill is visible, partially overlapping the signature. It features a central emblem surrounded by the text "UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA" and "CHapel Hill, N.C.".

